

CONVENZIONE

PER IL DEPOSITO GRATUITO DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE TOSCANA PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

tra

la Regione Toscana - Consiglio Regionale (d'ora in poi CRT) C.F n. 0138603488, con sede legale a Firenze in Via Cavour, 2, nella persona di Cinzia Guerrini, nata a Firenze il 28.10.1966 domiciliata presso la sede dell'Ente, che interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione autorizzata in applicazione della legge regionale 1/2009 e autorizzata ai sensi dell'art. 54 della L.R. 38/2007 a impegnare legalmente e formalmente l'ente medesimo per il presente atto;

e

la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d'ora in poi BNCF), C.F. 80020550481, sede in Piazza dei Cavalleggeri, 1, 50122 Firenze, rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Sciarra, nata a Roma il 15.01.1976, in qualità di suo Direttore e legale rappresentante, come da Decreto DG-BDA rep. n. 406 del 16.05.2024, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2024 al n. 1731, rinnovato con Decreto DG-BDA n. 639 del 24.07.2025

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 44 rubricato *Comodato e deposito di beni culturali (Titolo I – Tutela)*

VISTO D.M. n. 270/2024, *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura* che individua la BNCF fra gli istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, fornito di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile;

VISTO il D.M.108 21/03/2024 Modifiche al decreto del Ministro della cultura 161/2023, recante *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*;

VISTO l'articolo 1767 e seguenti del Codice Civile relativi al contratto di deposito;

PREMESSO CHE

- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività;
- in conformità alla L.R.77/2004 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana” e al regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R la Giunta Regionale nell'ambito della propria attività di tutela ha acquistato nel corso degli anni fondi librari e documentari e ha dato in concessione amministrativa i suddetti fondi a vari enti locali e istituzioni culturali del territorio, per assicurarne la fruizione pubblica e la piena valorizzazione;
- la Giunta Regionale ha affidato all'Ente Teatrale Italiano (da ora in poi ETI) i seguenti Fondi archivistici e librari teatrali: “Libreria del Teatro”, “Teatro Regionale Toscano”, “Rassegna Internazionale Teatri stabili”, “Teatri storici della Toscana”, “Fondazione Toscana Spettacolo” (da ora in poi Fondi);
- con D.L.78/2010, convertito con modificazioni nella L.122/2010, l'ETI è stato soppresso e il patrimonio di proprietà dell'ETI stesso è stato acquisito dalla BNCF;
- con nota MBAC-BNC-FI n.8777 del 4 ottobre 2011 la BNCF ha confermato la propria disponibilità ad accogliere le collezioni di proprietà della Regione Toscana affidate in precedenza all'ETI;

- al fine di salvaguardare e tutelare la documentazione confluita nei Fondi, nel 2011 la Regione Toscana Giunta regionale ha depositato presso la BNCF i Fondi affidati in precedenza all'ETI (Decreto Regione Toscana Giunta Regionale n. 4943 del 18 ottobre 2011, acquisito al protocollo MBAC-BNC-FI n.9945 del 4 novembre 2011);
- considerato che dal 2014 risulta che tutti i fondi appartenenti alla Regione Toscana ancora giacenti nei locali del Teatro della Pergola sono conservati presso la BNCF;
- su richiesta della Regione Toscana, la BNCF ha provveduto a redigere un elenco sintetico di descrizione e registrazione delle unità archivistiche e librerie comprese nei Fondi, come risulta dalla relazione datata al 2018 del gruppo di lavoro creato in seno alla BNCF, allegata al presente atto e che costituisce il riferimento per la loro identificazione e descrizione (**Allegato 1**);
- con suddetta relazione sono stati altresì predisposti elenchi di volumi rappresentati in copia multipla non inventariati e materiali di modulistica di ufficio che saranno eliminati;
- a seguito dell'intesa per l'unificazione delle biblioteche della Giunta regionale e del Consiglio regionale, approvata con deliberazione U.P. n. 73/2015, la Giunta regionale ha trasferito al Consiglio regionale la proprietà dei fondi librari e documentari acquistati e il Consiglio regionale è subentrato in tutti i rapporti giuridici instaurati dalla Giunta regionale relativamente alle concessioni in uso di tali fondi librari;
- il CRT intende depositare per un periodo di venti anni, rinnovabile, presso la BNCF i suddetti Fondi ai fini della loro migliore conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione;
- acquisita l'autorizzazione al deposito ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 44, c. 5 da parte della Direzione Generale Biblioteche (DG-BDA Serv. 1 UO01 26/06/2025 Prot. nr. 8450-P)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Il CRT, in qualità di proprietario, affida in deposito gratuito e temporaneo alla BNCF, che accetta i suddetti Fondi descritti e individuati nella Relazione allegata (**Allegato 1**), già collocati presso la BNCF, con l'obbligo di custodirli, gestirli e assicurarne la fruizione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente Convenzione di deposito, nonché di restituirli in natura alla scadenza del termine convenuto, a spese del CRT.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione di deposito ha una durata di venti anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, con accordo scritto fra le parti, previa richiesta di una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza del termine contrattuale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti in forma scritta;
3. L'eventuale recesso dalla presente Convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da inviare via PEC o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;

4. In-caso di risoluzione della presente Convenzione per qualsiasi motivo le spese di prelievo e di trasporto alla sede indicata da Regione Toscana saranno a carico di quest'ultima.

Art. 4 – Impegni delle parti: tutela

La BNCF si impegna a:

- a) conservare i Fondi nel rispetto delle norme per la tutela e la conservazione del materiale archivistico e librario presso i locali nella disponibilità della BNCF;
- b) mantenere i Fondi integri assegnando una collocazione unitaria e distinta rispetto al altri Fondi conservati presso la BNCF;
- c) comunicare preventivamente a CRT qualsiasi spostamento dei Fondi;
- d) informare CRT circa ad eventuali esigenze di restauro del materiale appartenente ai Fondi, affinché possa provvedere;
- e) mettere a disposizione di CRT gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività di catalogazione e inventariazione e le altre attività previste dalla presente Convenzione.
- f) non affidare a terzi a qualunque titolo e senza autorizzazione i Fondi o parti di essi;
- g) rispondere a qualsiasi comunicazione del CRT entro il termine di trenta giorni.

Il CRT si impegna a:

- a) sostenere gli oneri relativi alla timbratura, inventariazione, collocazione e descrizione catalografica in SBN del materiale a stampa a livello 71 e all'inventariazione e ordinamento della documentazione archivistica, all'eventuale scarto archivistico e bibliografico, attività propedeutiche a qualsiasi forma di fruizione e valorizzazione del fondo. Tali attività, di cui il CRT si farà carico mediante procedimenti a sue spese e cura dovranno concludersi entro quattro anni dalla stipula della seguente Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione.
- b) espletare le procedure necessarie all'acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica allo scarto archivistico e bibliografico, al restauro e alle altre ipotesi previste dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
- c) rispondere a qualsiasi comunicazione della BNCF entro il termine di trenta giorni.

Art. 5 – Impegni delle parti: fruizione

Dopo che il CRT avrà completato di timbratura, inventariazione, descrizione e collocazione, la BNCF si impegna a:

- a) garantire le migliori condizioni per l'accesso e la consultazione in sede dei Fondi secondo gli orari di apertura dell'Istituto, compatibilmente con lo stato di conservazione dei materiali e con l'esclusione del materiale sottoposto a vincoli di consultazione;
- b) autorizzare la consultazione del materiale archivistico tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e le norme di consultabilità dei documenti di archivio (D. Lgs. 42/2004, art. 122); qualora esistano dubbi o criticità in merito alla consultabilità dei documenti verrà interpellato il CRT;
- c) dare la preferenza alla consultazione delle riproduzioni digitali dei documenti, laddove disponibili, anziché degli originali;
- d) rendere indisponibile al servizio di prestito esterno e di prestito interbibliotecario il materiale appartenente ai Fondi in considerazione della loro natura di fondi speciali, fatta eccezione per il prestito temporaneo per di attività di valorizzazione di cui all'art. 6.

Art. 6 – Impegni delle parti: promozione e valorizzazione

La BNCF si impegna a:

- a) promuovere l'immagine dei Fondi attraverso eventi quali mostre, concerti, seminari, convegni, articoli, saggi, tesi e qualsiasi altro mezzo audio-video possa essere ritenuto utile alla divulgazione della conoscenza dei Fondi, di cui dovrà essere messa in evidenza la proprietà del Consiglio Regionale della Toscana;
- b) informare il CRT delle iniziative di valorizzazione riguardanti i Fondi affinché ne diffonda comunicazione attraverso i propri canali istituzionali;
- c) trasmettere al CRT per competenza e per le necessarie autorizzazioni le eventuali richieste di prestito temporaneo per mostre ed eventi di valorizzazione di documenti conservati nei Fondi, fornendo parere tecnico scientifico;
- d) sono escluse dalle presenti disposizioni per il prestito temporaneo le richieste di prestito per mostre e eventi culturali avanzate da uffici o organismi interni al Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel qual caso le modalità saranno stabilite in accordo con il Responsabile del Settore Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione.

Art. 7 - Riproduzioni senza fini di lucro

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3-bis, del D. Lgs. 42/2004, sono libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- a) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportano alcun contatto fisico con il bene, né la sua esposizione a sorgenti luminose né l'uso di stativi o treppiedi;
- b) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Le riproduzioni richieste in sede o da remoto e per motivi di studio, per coloro che non vogliono avvalersi del mezzo proprio, sono effettuate presso la BNCF da una Ditta esterna secondo il tariffario e previa autorizzazione del Settore competente. Il costo è a carico del richiedente.

Le riproduzioni per finalità editoriali senza fini di lucro sono libere previa comunicazione per via telematica alla Biblioteca del proposito di pubblicazione.

Art. 8 Richieste di pubblicazione e iniziative editoriali a scopo di lucro.

Nel rispetto del richiamato art. 108 del D. Lgs. 42/2004 e della Legge sul diritto d'autore:

- a) Le riproduzioni editoriali e commerciali a fini di lucro su qualsiasi supporto, parziale o integrale, del materiale archivistico e bibliografico appartenente ai Fondi devono essere effettuate presso la BNCF; la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione sarà indirizzata dall'utente al CRT, che provvederà a rilasciare l'autorizzazione, a seguito di parere tecnico scientifico da parte della BNCF;
- b) Ottenuta l'autorizzazione, sulla pubblicazione e/o riproduzione dovrà essere riportata l'indicazione della denominazione del Fondo e della proprietà del CRT. Anche in tutti i casi di citazione o riproduzione di documenti, o parti di essi, e riproduzione di immagini, video, audio o qualsiasi altro tipo di documentazione, anche su siti web, l'utente è tenuto ad indicarne l'identificazione e la fonte; il CRT si riserva tutti i diritti sulle immagini e sul materiale dei Fondi;

Art. 9 – Spese relative alla gestione del Fondo

Le spese relative alla gestione dei Fondi saranno così imputate: il CRT sosterrà le spese relative alla timbratura, inventariazione e descrizione catalografica in SBN del materiale a stampa e all'inventariazione e ordinamento della documentazione archivistica, all'eventuale scarto archivistico e bibliografico.

La BNCF garantirà la conservazione del materiale costituente i Fondi, senza ulteriori oneri.

Art. 10 - Responsabilità

La BNCF depositaria s'impegna a custodire i Fondi nell'interesse del depositante con la diligenza del buon padre di famiglia e a garantire che i Fondi siano protetti da furti e danni secondo le misure in atto per il proprio patrimonio librario.

La BNCF è responsabile nei confronti del depositante CRT per ogni pregiudizio che dovesse verificarsi ai beni unicamente in caso di colpa grave o dolo ed è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni subiti ai beni depositati per causa di forza maggiore e o caso fortuito.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Firenze quale Foro competente per qualunque controversia.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 13 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire reciprocamente il rispetto del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall'altra parte, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta, e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 14 - Imposte

Il presente atto è :

- esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 16 Tabella, Allegato B, DPR n.642/72;
- soggetto di registrazione solo in caso d'uso, i relativi costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15 - Firma Digitale

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico – con l'apposizione della firma digitale delle parti, ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis della L. 241/1990 (e ss.mm.ii.), e ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (e ss.mm.ii.).

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.